



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

SEZIONE CONTENZIOSO ESECUZ. MOBILIARE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Di Marco
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 51561/2013 promossa da:

_____ con il patrocinio dell'avv. CARBONARO MARIA
CARMELA e dell'avv. _____
elettivamente domiciliato in _____ presso il difensore avv.
CARBONARO MARIA CARMELA

ATTORE

contro

_____ con il patrocinio dell'avv. _____ (O e dell'avv.)
_____ MA; , elettivamente domiciliato in VIA
_____ presso il difensore avv.

EQUITALIA SUD SPA _____ (O), con il patrocinio dell'avv
_____ (501Q) ; , elettivamente domiciliato in _____ DELLE
C _____ presso il difensore avv

_____ con il patrocinio
dell'avv _____ avv. , elettivamente domiciliato in _____
_____ presso il difensore avv.

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza dell'11.10.2016

Conclusa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

vantando un credito per attività professionale svolta a favore
avveva richiesto all'Ente notizie circa il pagamento delle somme a lui spettanti,
ricevendo in data 10/10/2012, la seguente comunicazione: " Al riguardo si comunica che la
liquidazione della parcella in oggetto è tuttora sospesa in quanto, a seguito della richiesta di
informazioni effettuata ai sensi dell'art. 48 bis del Dpr 602/73 il professionista in questione è risultato
inadempiente. Successivamente, Equitalia Sud spa, Sede di Roma, via Lungotevere Flaminio, 18, ha
notificato, in data 21/8/2012, alla scrivente Direzione, un atto di pignoramento di crediti verso terzi
per l'importo di Euro 13.132,70, ordinando, altresì, all'Ente di effettuare il pagamento entro giorni
60". Pertanto, a dire dell'attore, solo a seguito di detta comunicazione _____, egli aveva appreso



dell'esistenza della procedura esecutiva presso terzi promossa da Equitalia Sud spa nei suoi confronti, non essendogli stato notificato l'atto di pignoramento in questione, né, tantomeno, gli atti prodromici ad esso ossia le cartelle esattoriali e gli avvisi di intimazione previsti dall'art.50 DPR602/1973.

Affermava poi che il pignoramento era stato notificato solo al terzo Inail in data 21.8.2012 sicché egli, avendone appreso l'esistenza da quest'ultimo in data 10.10.2012, proponeva ricorso ex art. 615 cpc.

Pertanto, a seguito della proposizione dell'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, veniva introdotta la causa nrg 80202/12 la cui fase cautelare si chiudeva, in data 23.4.2013, con la sospensione dell'esecuzione, non essendosi costituite e parti resistenti. Il G.E., contestualmente alla decisione sull'istanza cautelare, fissava il termine per l'introduzione del giudizio di merito al 30/7/2013, termine nel quale promuoveva il giudizio di merito.

Alla prima udienza di comparizione del 3/12/2013, si dava atto della pendenza di altro procedimento di merito promosso da Equitalia Sud spa, e si rinviava la causa al 7.1.2014 per l'eventuale riunione dei procedimenti stante l'evidente connessione oggettiva e soggettiva tra gli stessi.

Pertanto, all'udienza predetta era disposta la riunione delle cause, in particolare alla presente causa n.r.g. 51561/2013 era riunita quella, più recente, introdotta da Equitalia e recante il nrg 55447/2013; venivano, quindi, concessi i termini ex art. 183, sesto comma cpc. Depositate le relative memorie, la causa, precisate le conclusioni, all'udienza dell' 11/10/2016, era trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

L'opposizione appare fondata.

Invero, ha eccepito, in prima battuta, l'omessa notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi poiché quest'ultimo sarebbe stato notificato unicamente al terzo e non anche al debitore esecutato.

La doglianza attinente all'omessa notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi integra un'opposizione agli atti esecutivi, tempestivamente proposta con il ricorso depositato in data 19.10.2012 a fronte della comunicazione dell'Inail del 10.10.2012, che, come si è visto, informava del pignoramento eseguito da Equitalia in suo danno.

Orbene, deve rilevarsi che Equitalia non ha prodotto alcun atto di pignoramento notificato al debitore sicché la tesi dell'attore sul punto va accreditata.

Invero, l'omessa notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi al debitore comporta l'inesistenza del pignoramento medesimo per mancanza dell'ingiunzione al debitore esecutato contenuta nella formula sacramentale di cui al primo comma dell'art. 492 c.p.c. : in tale formula è racchiusa, infatti, l'essenza stessa del pignoramento. Al riguardo si evidenzia che la nullità-inesistenza del pignoramento non è sanabile neppure con la costituzione del debitore, tantomeno nella specie, in cui l'opposizione all'esecuzione esattoriale è stata proposta proprio per far valere, tra l'altro, tale grave omissione da parte dell'Equitalia.

Del resto la Suprema Corte ha più volte affermato che *"nell'atto di pignoramento presso terzi sia l'ingiunzione al debitore esecutato (che, ex art. 492 cod. proc. civ., fa acquistare certezza e rilevanza giuridica all'obbligo di astenersi da ogni atto pregiudizievole), sia l'intimazione rivolta al terzo, ex art. 543 cod. proc. civ., di non disporre, senza ordine del giudice, delle somme o cose da lui dovute al debitore esecutato, costituiscono elementi essenziali dell'atto; ne consegue che, anche se non sono necessarie formule sacramentali, la mancanza anche di uno solo di tali elementi implica l'inesistenza del pignoramento, non ammettendosi equipollenti. (cfr. Cass. sez. 3, Sentenza n. 2473 del 30/01/2009; sez. 3, Sentenza n. 7019 del 21/06/1995). Va da sé che la mancata produzione in giudizio dell'atto di pignoramento notificato al debitore esecutato comporta la nullità assoluta del pignoramento per i suesposti motivi.*

Alla stregua delle svolte considerazioni l'opposizione va accolta e dichiarata l'inesistenza dell'atto di pignoramento presso terzi con svincolo delle somme staggite presso il terzo



Sentenza n. 2339/2017 pubbl. il 07/02/2017

RG n. 51561/2013

Repert. n. 2509/2017 del 07/02/2017

Le spese di lite vanno poste a carico di Equitalia per il principio della soccombenza e si liquidano come dispositivo ex DM 55/2014 per l'intero giudizio.

Ricorrono i presupposti per compensare le spese tra : e il terzo pignorato

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

accoglie l'opposizione e dichiara la nullità del pignoramento presso terzi eseguito da Equitalia Sud s.p.a. presso con atto notificato a quest'ultima il 21.8.2012;

svincola le somme pignorate presso il terzo;

condanna altresì l'opposta Equitalia Sud s.p.a. a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano, anche per la fase cautelare, in € 300,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a.

Roma, 6 febbraio 2017

Il Giudice
dott. Laura Di Marco

